

L'impianto di compostaggio..

a Salerno è un affare per pochi, ma un debito per molti

Il sospetto che qualcosa non andava nella gestione dei rifiuti a Salerno, noi ce l'avevamo da tempo. La tariffa a carico dei cittadini salernitani, tra le più alte d'Italia, non rispecchia assolutamente i risultati eccezionali in termini di efficienza sulla raccolta differenziata che l'ex sindaco di Salerno continua a propagandare in ogni dove da lungo tempo.

A confermare questi sospetti, divenuti ormai certezza, è l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la pubblicazione delle risultanze istruttorie relative agli accertamenti ispettivi effettuati presso l'impianto per il trattamento dei rifiuti organici del comune di Salerno. Nel documento (N. 0129358 del 06/09/2016) l'A.N.A.C. afferma che **l'impianto non riesce a raggiungere gli obiettivi di progetto in quanto il rifiuto conferito, che sarebbe dovuto essere una FORSU, consta di fatto in un rifiuto indifferenziato, se pur con una grossa componente organica; pertanto l'impianto non riesce a trattare i rifiuti secondo le previsioni di progetto e conseguentemente il recupero di materia risulta essere estremamente modesto e il recupero di energia pressoché inesistente.**

LA STORIA DELL'IMPIANTO - La realizzazione dell'impianto di trattamento finale della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata con trattamento integrato anaerobico/aerobico, fu autorizzata dalla Regione Campania con D.D. n. 115 del 26/05/2009. L'inaugurazione dell'impianto con una capacità di 23mila tonnellate l'anno avvenne nel settembre dell'anno successivo.

Non passa molto tempo che la gestione dell'impianto passa dal Comune di Salerno all'A.T.I., costituita dalla DANECO Impianti S.r.l., dalla R.C.M. costruzioni s.r.l. e dalla Ros Roca S.a. (Spagna).

La Regione Campania, con D. D. n. 78 del 21/04/2011, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di trattamento della FORSU **fino al 09/03/2012**. Questa autorizzazione verrà rinnovata ancora due volte fino al 09/03/2015.

E' proprio in relazione al bando di gara¹, con cui il comune di Salerno affida il servizio di gestione dell'impianto per 5 anni, che l'A.N.A.C. evidenzia una delle violazioni accertate; nella fattispecie, l'art. 29, comma 1 e l'art. 57, comma 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 (codice dei contratti pubblici).

Infatti l'Art. 2, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto citava testualmente: *"E' consentita la proroga a discrezione della Stazione appaltante per un periodo massimo di 4 (quattro) anni, interi o frazionati a seconda delle esigenze della Stazione appaltante. In ogni caso l'eventuale proroga non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi."*

L'A.N.A.C. fa notare che in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuna autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora necessiti di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, **effettuare una nuova gara.**

Inoltre, nonostante ci siano dei margini di applicabilità del rinnovo dei contratti (D.lgs. 163/06 art. 57, comma 5 lett. b): *"[omissis]...la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve*

¹Portale appalti comune di Salerno:

https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_tab_inf_dpcm.wp;jsessionid=7771C5DBE29CCF490D27EF3EEC652014.server1?codice=G00672&tipo=Bando

essere indicata nel bando del contratto originario.”), l’orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale e preclusiva sulle altre disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere tale divieto.

IL DANNO AMBIENTALE -Abbiamo già affermato che L’A.N.A.C. rileva che questo impianto non raggiunge gli obiettivi di progetto. Esso produce un quantitativo eccessivo di “sovalli” e percolato, ossia ulteriori rifiuti che vengono conferiti in discarica con costi aggiuntivi, vanificando di fatto l’obiettivo del trattamento che è quello:

- del recupero di materia ed energia;
- dei vantaggi ambientali;
- dei vantaggi economici sulle tariffe dei cittadini e sul bilancio del Comune.

L’aspetto più grave di questa vicenda sta nel fatto che il Comune fosse a conoscenza di tale criticità. Infatti già la commissione di collaudo aveva disposto il nolo temporaneo di un vagliatore mobile del costo di € 650,00 al giorno (oltre costi accessori) che è tuttora in funzione. Ciò allo scopo di eliminare le grossolane “impurità” presenti nella FORSU.

Un danno economico che si sarebbe dovuto evitare con il buon senso. Infatti anche nei casi più virtuosi di raccolta differenziata è buona norma progettare l’inserimento di un vaglio che rimuova dalla massa di rifiuti le frazioni non biodegradabili al fine di ridurre il rischio di abrasioni, blocchi o intasamenti durante il processo.

La Giunta Comunale, in tutto questo, riconosce al gestore (Daneco Impianti) un ulteriore “extracosto” per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Pianopoli di € 120.00/tonn. che si aggiunge ai € 140,00/tonn. già disposti per lo smaltimento dell’indifferenziato proveniente dalla regolare raccolta così come conferita dai cittadini (D.G. n. 649/2012).

Merita particolare rilievo la notizia che la discarica di Pianopoli è di proprietà della stessa Daneco!!!

Questa GRAVISSIMA situazione, seppur comprensibile in fase emergenziale, non può essere assolutamente tollerata a distanza di oltre quattro anni dall’avvio dell’impianto e a sei anni dall’avvio definitivo (settembre 2009) della raccolta differenziata.

Questo *modus operandi* implica una serie di possibili violazioni. Innanzitutto al Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) poiché l’accertata impurità della FORSU, che va in questo caso dal 35% al 44%, supera il limite del 20% classificato dal Codice come **CER 20 01 08**. Un rifiuto organico che presenta elevate impurità (superiori alla soglia del 20%) dovrebbe essere più propriamente classificato con codice **CER 20 03 01**. Quest’ultimo non rientra tra i codici CER autorizzati dalla Regione Campania (D.D. 78 del 21/04/2011).

Si configura, quindi, una possibile implicazione di carattere penale in conseguenza della presupposta errata attribuzione del codice CER ai rifiuti in ingresso all’impianto.

Inoltre c’è da valutare anche la violazione dell’art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (***È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.***).

Infatti il prodotto derivante dall’attività di triturazione, vagliatura primaria e secondaria non perde in concreto la caratteristica di rifiuto urbano e come tale è sottoposto al principio dell’autosufficienza regionale per il relativo smaltimento. E’ da chiarire, quindi, se i trattamenti effettuati nell’impianto, su un rifiuto di caratteristiche inadeguate, comportino la concreta modifica delle sue caratteristiche così da renderlo conferibile fuori regione, fino a Pianopoli (CZ).

Se così fosse, non ci sarebbe quindi violazione del succitato art. 182 comma 3, ma sarebbero sciolti i dubbi sulla filiera indebita della gestione dei rifiuti nel Comune di Salerno. In questo

caso sarebbe violato l'art. 258, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 che contempla l'ipotesi di reato in caso di false dichiarazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso.

Conseguentemente anche Salerno Pulita S.p.A. (con sanzioni anche verso i soci dell'azienda, ossia il Comune di Salerno) incapperebbe nella violazione dell'art. 25 *undicies* del D.Lgs 231/2001 per reati sulla Gestione dei rifiuti.

In questa triste storia, l'A.N.A.C. punta il dito anche contro gli Enti di controllo, A.R.P.A. Campania e I.S.P.R.A. (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che, pur essendo a conoscenza della situazione (DANECO invia semestralmente i rapporti di prova all'A.R.P.A.C.) non hanno condotto alcuna azione e/o iniziativa nei confronti della Regione Campania. Eppure non solo la Legge (art. 189, comma 2, D.Lgs. 152/2006) ma anche la Corte dei Conti (sentenza n. 266 del 31/08/2005) prevede l'obbligo dei pubblici funzionari di segnalare, anche al fine di impedirle, eventuali discrasie nelle attività che possono comportare danno patrimoniale alle pubbliche amministrazioni.

Ed è proprio il danno patrimoniale che non va sottovalutato.

IL DANNO PATRIMONIALE - L'A.N.A.C. rileva fondate le errate stime del valore dell'appalto. Infatti il costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 è di € 2.201.101,22 (costo annuale di gestione + smaltimento sovvalli + smaltimento percolato + vaglio mobile). Quindi l'importo di € 3.000.000,00 previsto nel capitolato di appalto, "Tabella A", risulta notevolmente superiore (+36,29%) rispetto a quello effettivamente rilevato nell'anno 2013, pari a € 798.898,78.

Se moltiplichiamo questo valore per i 5 anni della durata minima del contratto, abbiamo un "maggior onere" pari a € 3.994.493,9 che, in caso di proroga fino a 9 anni, si incrementerebbe fino a € 7.190.089,02.

Inoltre poiché il costo annuo dell'impianto mobile (vagliatore) è stato considerato già all'interno dei costi annuali di gestione nella stima d'appalto della 2ª gara (di mera gestione), esso è stato computato e pagato (dai contribuenti) due volte.

Oltretutto l'A.N.A.C. rileva che l'attribuzione dei compensi per gli incarichi di collaudo, affidato a personale interno di altre amministrazioni aggiudicatrici sulla base delle tariffe professionali, è in contrasto con l'art. 120 del D.Lgs. 163/2006.

CONCLUSIONI -Riepilogando, le risultanze istruttorie evidenziano che:

- l'impianto di digestione dei rifiuti del Comune di Salerno non rispetta le finalità di progetto;
- il Comune di Salerno sopporta elevati costi di gestione;
- Il Comune di Salerno non ha effettuato alcun controllo sull'operato del gestore;
- Salerno Pulita S.p.A. non effettua una buona raccolta differenziata;
- le opere aggiuntive per ampliare la capacità dell'impianto a 40mila tonn. Sembrano previste anche per sopperire a carenze progettuali originarie, in particolare per la vagliatura e per il trattamento dei percolati;
- il rinnovo del contratto previsto è in contrasto con la normativa vigente;
- i compensi per gli incarichi di collaudo violano la normativa vigente.

Ora i cittadini si chiedono: "chi pagherà per queste negligenze e violazioni?". Ai posteri l'ardua sentenza.